


A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 610 di data 8 aprile 2022, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo stralcio per l'adeguamento dell'indennità di esclusività nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari appartenenti al Comparto Sanità, area denominata "dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie", il giorno 26 aprile 2022, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale rappresentata da:

avv. Alessandro Baracetti – Presidente




e la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

per l'AAROI EMAC




per l'ANAAO ASSOMED della dirigenza medica




per l'ANAAO ASSOMED – Settore dirigenza Sanitaria SDS Snabi



per l'ANPO – ASCOTI - FIALS MEDICI



per la CIMO - FESMED




Dr. Nicola Paoli
Segretario Generale del Trentino
CISL MEDICI

per la FEDERAZIONE CISL MEDICI


per la FASSID (AIPAC – SNR – SIMET)




per la FASSID (AUPI - SINAFO)



per la FVM - FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI



per la CGIL FP



per la CISL FP



per la UIL FPL – Coordinamento dirigenza SPTA



CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo stralcio del vigente CCPL per l'adeguamento dell'indennità di esclusività nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari appartenenti al Comparto Sanità, area denominata "dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie".

ACCORDO STRALCIO DEL VIGENTE CCPL PER L'ADEGUAMENTO DELL'INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI MEDICI, VETERINARI E SANITARI APPARTENENTI AL COMPARTO SANITA', AREA DENOMINATA "DEI DIRIGENTI MEDICI, VETERINARI, ODONTOIATRI E SANITARI DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, COMPRESI I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE"

**CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo stralcio del vigente CCPL si applica nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari appartenenti al Comparto Sanità, area denominata "dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie", di cui all'art. 4 "Comparto Sanità", comma 1, punto 1., dell'accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva di data 25 settembre 2003, come modificato dall'accordo collettivo provinciale quadro di data 6 dicembre 2016.

**CAPO II
INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'**

**Art. 2
Adeguamento misure dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro**

1. L'indennità di esclusività dei dirigenti medici e veterinari è rideterminata alle decorrenze e nelle misure annue lorde indicate nelle sottostanti tabelle:

ADEGUAMENTO INDENNITA' ALLE MISURE DI CUI AL CCNL AREA SANITA' DD. 19.12.2019 – ART. 89			
DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' all'1.1.2016 <i>(art. 97, comma 4, CCPL dd. 25/9/2006)</i>	Misura incremento dall'1.1.2021	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' ALL'1.1.2021
Dirigente con incarico di struttura complessa	€ 16.523,52	€ 528,75	€ 17.052,27
Dirigente con incarichi art. 82 lett. b) o c) ed esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni	€ 12.394,97	€ 396,64	€ 12.791,61
Dirigente con incarichi art. 82 lett. b) o c) ed esperienza professionale nel SSN tra 5 e 15 anni	€ 9.094,81	€ 291,03	€ 9.385,84
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a 5 anni	€ 2.253,30	€ 72,11	€ 2.325,41

FASSIO-SINAFS
 FASSIO-ALPAC
 CCIL
 ANPO
 Sme Bugnara
 2

ULTERIORE INCREMENTO INDENNITA' NELLA MISURA DEL 27%

DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' ALL'1.1.2021	Incremento da 1.1.2021 (27%)	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' all'1.1.2021 E A REGIME
Dirigente con incarico di struttura complessa	€ 17.052,27	€ 4.604,11	€ 21.656,38
Dirigente con incarichi art. 82 lett. b) o c) ed esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni	€ 12.791,61	€ 3.453,74	€ 16.245,34
Dirigente con incarichi art. 82 lett. b) o c) ed esperienza professionale nel SSN tra 5 e 15 anni	€ 9.385,84	€ 2.534,18	€ 11.920,02
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a 5 anni	€ 2.325,41	€ 627,86	€ 2.953,27

2. L'indennità di esclusività dei dirigenti sanitari è rideterminata alle decorrenze e nelle misure annue lorde indicate nelle sottostanti tabelle:

ADEGUAMENTO INDENNITA' ALLE MISURE DI CUI AL CCNL AREA SANITA' DD. 19.12.2019 – ART. 89

DIRIGENTI SANITARI	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' all'1.1.2016 <i>(art. 102, comma 1, CCPL dd. 25/9/2006 ex area SPTA)</i>	Misura incremento dall'1.1.2021	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' ALL'1.1.2021
Dirigente con incarico di struttura complessa	€ 16.523,52	€ 528,75	€ 17.052,27
Dirigente con incarichi art. 81 lett. b) o c) ed esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni	€ 11.804,14	€ 621,73	€ 12.425,87
Dirigente con incarichi art. 81 lett. b) o c) ed esperienza professionale nel SSN tra 5 e 15 anni	€ 5.072,12	€ 267,31	€ 5.339,43
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a 5 anni	€ 1.497,73	€ 78,93	€ 1.576,66

ULTERIORE INCREMENTO INDENNITA' NELLA MISURA DEL 27%


DIRIGENTI SANITARI	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' ALL'1.1.2021	Incremento da 1.1.2021 (27%)	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' all'1.1.2021 E A REGIME
Dirigente con incarico di struttura complessa	€ 17.052,27	€ 4.604,11	€ 21.656,38
Dirigente con incarichi art. 81 lett. b) o c) ed esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni	€ 12.425,87	€ 3.354,99	€ 15.780,85
Dirigente con incarichi art. 81 lett. b) o c) ed esperienza professionale nel SSN tra 5 e 15 anni	€ 5.339,43	€ 1.441,65	€ 6.781,08
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a 5 anni	€ 1.576,66	€ 425,70	€ 2.002,36

FASID-SINAFD
 FASID AIPAC
 FUM
 4000
 3
 3
 3



3. Le indennità di cui ai commi precedenti sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

4. L'esperienza professionale/anzianità richiesta per l'applicazione delle misure dell'indennità di esclusività regolata dal presente articolo si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente (ivi compresi i servizi a tempo determinato) anche presso altre Aziende sanitarie ed ospedaliere con o senza soluzione di continuità.



FASSID - Azes SInbFo



FASSID - AIPAC



Nicola Paoli
Segretario Generale del Trentino
CISL MEDICI



ALLEGATO

Nota a verbale

Premesso che:

- al comma 4 della premessa del vigente CCPL 2002-2005 è stabilito che «*il presente contratto non intende determinare condizioni di minor favore dal punto di vista normativo e/o economico rispetto alla contrattazione nazionale. Le parti si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione di una di esse, anche al di fuori delle scadenze contrattuali, per una verifica di merito, qualora intervengano sostanziali novità a livello nazionale*»;
- all'art. 7 dell'accordo stralcio sottoscritto nel dicembre 2016 (biennio economico 2016-2017) è stabilito che «*nel caso in cui il CCNL del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale determini un aumento dello stipendio tabellare superiore a quello previsto dalla contrattazione provinciale per il medesimo periodo contrattuale, le parti si ritrovano per i necessari adeguamenti*»;
- la definizione della parte economica dell'accordo stralcio 2016-2018 in riferimento alle previsioni del CCNL 2016-2018 è presupposto ineludibile per poter dare inizio alla stagione contrattuale per il CCPL 2019-2021;

le sottoscritte OO.SS. ritengono che:

- l'adeguamento dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici e veterinari e l'indennità di esclusività dei dirigenti sanitari di cui al vigente CCPL alla misura stabilita dal CCNL area sanità siglato in data 19.12.2019, debba essere corrisposta a decorrere dall' 01.01.2016.
- le somme corrispondenti al suddetto adeguamento per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020 dovranno essere corrisposte in unica soluzione, rendendosi necessario che la Giunta individui le risorse necessarie nell'ambito dell'assestamento di bilancio previsto per giugno/luglio 2022.

INTERSINDACALE DELL'AREA DIRIGENZIALE DEL COMPARTO SANITÀ

AAROI EMAC

ANAAO ASSOMED

ANPO ASCOTI FIALS MEDICI

CIMO-FESMED

FASSID (AIPAC – SNR – SIMET – AUIPI - SINAFO)

FP CGIL

FVM

UIL FPL

CISL MEDICI NICOLINOLI

TRENTO, 26 APR. 2022